



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 28 dicembre 2024

OGGETTO: Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche Ex Art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, N. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, N. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti: Approvazione.

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore dieci e trentacinque minuti circa nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto in Prima Convocazione in SEDUTA D'URGENZA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
1) GIGLIO Raffaele	X	//
2) AMENDOLA Oreste	X	//
3) TARSITANO Anna Maria	X	//
4) ALOIA Cristina	//	X
5) TROTTA Peppino	X	//
6) ESPOSITO Davide	X	//
7) RUGGIERO Settimio	X	//
8) TERRANOVA Anna	X	//
9) PALERMO Giampaolo	X	//
10) BRUSCO Luigi Rinaldo	//	X
11) ARENA Stefania	//	X
12) SPERANZA Pasqualino	//	X
13) SATIRO TARSITANO F.	//	X

Assegnati N. 13-in carica N. 13-Presenti 8 - Assenti 5

Assume la Presidenza l'**Avv. Raffaele Giglio** nella sua qualità di **SINDACO**, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta. Partecipa il Segretario Generale Comunale **Dr. Umberto GRECO**

Il Sindaco-Presidente illustra sinteticamente, ai presenti, il punto all'ordine del giorno chiarendo in particolare l'identità della proposta a quanto già deliberato nell'anno precedente ed il Parere Favorevole del Revisore. Terminati gli interventi si procede, indi, a due distinte votazioni per alzata di mano che risulteranno entrambe unanimi: una per l'atto e l'altra per la sua immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario Comunale avente ad oggetto **“Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche Ex Art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, N. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, N. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti: Approvazione”** cui si rinvia espressamente ed integralmente;

Visto il parere reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., inserito nella proposta di delibera parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'Allegato Parere Favorevole del Revisore, reso con Verbale N. 20 del 24 dicembre 2024

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visti lo Statuto ed i regolamenti Comunali Vigenti, con particolare riguardo a quello di contabilità;

Viste le Altre Norme in Materia;

Con Voti Unanimi Favorevoli, espressi dai presenti per alzata di mano (Assenti i Consiglieri: Aloia, Arena, Brusco, Satiro Tarsitano e Speranza)

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, integralmente e senza modifiche la Proposta di Deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario Comunale avente ad oggetto **“Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche Ex Art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, N. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, N. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti: Approvazione”** cui si rinvia espressamente in ogni suo contenuto;

Indi,

con Successivi Voti Unanimi Favorevoli, espressi dai presenti per alzata di mano (Assenti i Consiglieri: Aloia, Arena, Brusco, Satiro Tarsitano e Speranza)

DELIBERA

Di dichiarare la Presente Deliberazione Immediatamente Eseguita, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 134 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 INTEGRATA CON LA RILEVAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI: APPROVAZIONE
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Fagnano Castello con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2017 ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fagnano Castello e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, integrato con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e degli Allegati 1-2-3;

VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive

modifiche;VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

VISTE le altre norme in materia;

ESPRIMENDO, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui il Comune di Fagnano Castello detiene partecipazioni dirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti di cui agli allegati 2 e 3 alla relazione tecnica;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore TRICOCI

Letto, Approvato e Sottoscritto

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Avv. Raffaele Giglio

IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE
Dott. Umberto Greco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESTA

1. che la presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 28 dicembre 2024:
È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO 19 febbraio 2025
E VI RIMARRA' PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI;

2. È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28 dicembre 2024 in quanto:

X Dichiarata immediatamente eseguibile;

Sono decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

Fagnano Castello, 19 febbraio 2025

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rosetta Sirimarco

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.